



TRIBUNALE DI LIVORNO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2869/2025** promossa da:

Parte_1 nato a nato a Calolziocorte (LC) il 12 giugno 1945 (C.F. **C.F._1**), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Giribaldi presso il cui studio sito in Livorno, Via Verdi n. 7 è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

contro

Controparte_1 **P.IVA_1**) in persona del legale rappresentante p.t. **Controparte_2** nato a Lecco il giorno 1.6.1974 (**CodiceFiscale_2**) e residente a San Vincenzo (LI), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Vannetti del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale **[...]**

Email_1
Controparte_2 nato a Lecco il giorno 1.6.1974 (**CodiceFiscale_2**) e residente a San Vincenzo (LI), nella sua qualità di amministratore p.t. di **CP_3** **[...]** , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Vannetti del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale **[...]**

Email_1 al

RESISTENTI

Il Giudice dott. Alberto Cecconi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 gennaio 2026
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 25 novembre 2025, **Parte_1** ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

CP_4 affinché, previa designazione del Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 669 sexies cpc., poichè la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, venga disposta la **REVOCA** Del socio amministratore **Controparte_2** dalla carica di amministratore della **Parte_2** stante l'esistenza di una

*giusta causa, e quindi venga disposta la **ESCLUSIONE** del socio **Controparte_2** stante le di lui gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, giusta la narrativa che precede. Vittoria di spese e competenze di procedimento”.*

A fondamento della domanda cautelare parte ricorrente ha dedotto:

-che in data 3.02.1997 era stata costituita da lui e dal figlio (odierno resistente **CP_5** [...]) la **Controparte_6** con capitale (pari ad € 11.647,14) così suddiviso € 8.735,25 **Parte_1** ed € 2.011,79 **Controparte_2** -di aver ceduto al di lui figlio **CP_2** una quota delle proprie partecipazioni (pari ad € 2.911,79) così da raggiungere, in tale frangente, una ripartizione paritaria del capitale tra i due soci (€ 5.823,50 ciascuno) con conseguente modifica dello statuto societario; - che in occasione di tale modifica (atto ai rogiti del Notaio Dott. **Persona_1** , all’art. 6 dello statuto veniva previsto quanto segue “*la gestione e l’amministrazione ordinaria della Società e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio sono affidate ai soci e con firma disgiunta tra loro; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre la firma congiunta dei soci amministratori*”; - che a far data dal periodo emergenza COVID si sarebbero verificati forti dissidi tra i soci tanto da vedersi costretto il ricorrente nel 2021, a seguito di alcuni violenti alterchi con il figlio, a “diradare” la propria presenza presso lo stabilimento balneare de quo”; - di aver sporto querela in data 30.8.2021 avendo appreso la pubblicazione da parte di terzi di un annuncio di vendita, a sua insaputa, della propria quota di partecipazione societaria (per l’importo di € 800.000,00); - che all’esito dell’**assemblea societaria celebrata in data 20.2.2023** (presenti, oltre ai soci, il Rag. **Persona_2** e l’avv. Roberto Vannetti, rispettivamente consulente tributario e legale della società) con il voto del solo socio **Controparte_2** sarebbe stata deliberata l’estromissione del ricorrente dalla carica di amministratore; - che, in particolare il di lui figlio **CP_2** , gli avrebbe contestato di aver prelevato nel 2022 dalle casse sociali utili in eccesso (€ 15.585,00) rispetto a quelli preventivati nonché la mancata comunicazione agli Istituti di credito delle proprie dichiarazioni dei redditi utili al fine di rilascio della polizza fideiussoria, a sua volta necessaria per rilascio della concessione demaniale; - che sempre in tale occasione (Assemblea del 20.2.2023) veniva dato mandato all’Avv. Vannetti affinché provvedesse al recupero nell’interesse della società delle somme di cui all’asserita sottrazione di somme dalle casse sociali nonché veniva deliberata la promozione di una azione di responsabilità nei confronti del ricorrente; - che il ricorrente non approvava il bilancio al 31.12.2022; - che nel 2021 (ultimo anno di piena gestione da parte del ricorrente) i ricavi della **CP_1** sarebbero stati pari ad € 393.902,55, con un utile di € 121.150,36; - che negli anni successivi i ricavi sarebbero stati pari: quanto al 2022 ad euro 179.774,54= (perdita per euro 21.094,07= doc.6), quanto al 2023 ad euro 173.933,74= (perdita euro 14.335,89= doc.7), e quanto al 2024 ad euro 177.682,42 (utile per euro 29.629,45)”); - che dalla lettura del verbale d’assemblea emergerebbe che il dissidio tra i soci era legato al fatto che mentre il ricorrente sarebbe stato determinato ad emettere per ogni singola operazione “il relativo scontrino fiscale”, il figlio **CP_2** avrebbe avuto, invece, “*ben altre ed illecite intenzioni*”; - che nel corso dell’anno 2024 il ricorrente avrebbe invano tentato, per il tramite di suoi legali di fiducia dell’epoca, di addivenire ad una qualche forma di compromesso che gli consentisse di proseguire l’attività sociale; - che ad inizio della stagione balneare 2025 il figlio socio **CP_2** lo avrebbe letteralmente “messo alla porta” dalla gestione della società; - di aver, in particolare, appreso in data 22.04.2025 dall’avv. Vannetti, la notizia dell’intervenuta sua revoca dalla carica di amministratore “proprio a seguito dell’assemblea del 20.02.2023”; - di aver ricevuto la raccomandata A/R del 30.9.2025 con cui il figlio **CP_2** in via unilaterale gli avrebbe intimato di “procedere al deposito della “documentazione necessaria per la richiesta di fidejussione a [...] **CP_7** entro tre giorni dal ricevimento della presente”, paventando che in difetto sarebbero state distratte le risorse sociali al fine di costituirle in “deposito cauzionale presso il Comune”; - di aver fatto seguito a tale missiva con comunicazione del proprio legale (Avv. Delia Del Carlo) del 15.10.2025 con cui, previa dichiarazione di disponibilità del ricorrente a prestare le garanzie necessarie per il prosieguo dell’attività sociale, venivano richieste informazioni e notizie circa lo svolgimento della gestione dello stabilimento balneare oltre che i) copia della richiesta fatta dal Comune per il mantenimento della concessione, ii) copia del bilancio provvisorio al

30 settembre 2025 e copia del bilancio previsionale al 31 dicembre 2025, iii) copia dei verbali di “eventuali assemblee tenutesi dal febbraio 2023 ad oggi”; iv) “copia degli estratti conti bancari comprensivi saldo dei conti correnti intestati alla Società CP_1, in particolare quello acceso presso la Banca Sella”; v) “copia di tutte le eventuali richieste effettuate dai creditori della Società e/o eventuali pendenze giudiziali/stragiudiziali che vedono coinvolta la Società medesima”; - che in data 28.10.2025 l’avv. Vannetti, in replica, avrebbe sostanzialmente denegato qualsiasi forma di notizia circa lo svolgimento degli affari sociali osservando, *inter alia*, che “il socio Parte_1 oltre a conoscere della gestione societaria per essere presente, durante la stagione estiva, presso l’esercizio dell’impresa” avrebbe avuto “anche accesso ai documenti fiscali e contabili (bilanci compresi) depositati presso il rag. Per_2 senza i quali non avrebbe potuto formulare la richiesta di pagamento di € 20.588 quali “utili” della soc. [...] Parte_3 per l’anno 2024, quanto richiesto può quindi essere fornito dal rag. Per_2”; - di aver chiesto in data 3.11.2025 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2261 c.c. di “ricevere ogni notizia circa lo svolgimento degli affari sociali ogni notizia circa lo svolgimento degli affari sociali, relativamente agli anni 2023, 2024 e 2025, nonché il rendiconto dell’amministrazione dell’anno 2025” e di aver richiesto la possibilità di consultare i “documenti relativi all’amministrazione, anche per il tramite di professionisti di sua fiducia, ed altresì di ricevere copia degli estratti conto dei conti correnti intestati alla detta società con particolare riferimento al conto corrente in essere presso Banca Sella ed altresì di ricevere copia del provvedimento che lo aveva revocato dalla carica di amministratore”; - che a tale comunicazione avrebbe fatto seguito la replica dell’Avv. Vannetti “con la quale sostanzialmente si denegava ogni richiesta di ricevere notizie circa lo svolgimento degli affari sociali e circa il rendiconto dell’anno 2025, obliterando in toto la richiesta di ricevere gli estratti conto dei c/c attivi (in particolare di Banca Sella)”.

In **punto di diritto**, parte ricorrente ha allegato: - l’avvenuta modifica unilaterale dei patti sociali in virtù della quale Controparte_2 sarebbe ad oggi l’unico rappresentante dell’impresa; - la nullità della delibera de qua perché assunta in mancanza del requisito essenziale della unanime volontà negoziale (espressa dai due soci); - l’applicazione al caso di specie dall’art. 2259 comma 3 c.c. secondo cui la revoca per giusta causa può in ogni caso esser chiesta giudizialmente da ciascun socio (possibilità che diviene “doverosità” ne caso di presenza di soli due soci); - che laddove la società sia composta da soli due soci, l’art. 2287 comma 3 c.c. l’esclusione di uno dei due soci va pronunciata dal Tribunale; - il comportamento arbitrario ed illecito del socio e figlio CP_2 che lo avrebbe, di fatto, esautorato dal febbraio 2023, negandogli ogni notizia circa lo svolgimento degli affari sociali ed appropriandosi della società stessa; - che nelle società di persone il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino non solo la relativa revoca dalla carica, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell’ente; - che quando il socio amministratore compie atti contrastanti non solo con i doveri inerenti al rapporto gestorio, ma anche con gli obblighi ad esso incombenti quale socio, tali fatti potrebbero ben costituire presupposto, oltre che della revoca per giusta causa della facoltà di amministrare, anche per l’esclusione dalla società ai sensi dell’art. 2286, co.1, c.c., quando si connotino in termini di gravità tale da compromettere il conseguimento dell’oggetto sociale; - che la violazione del diritto soggettivo “potestativo” di consultazione del socio di una s.n.c. ex art. 2261 c.c. (diritto legato alla qualità di socio e quindi strumentale alla tutela degli interessi del socio *uti singulus* e non dell’interesse sociale) costituirebbe giusta causa per disporre la revoca dell’amministratore della società di persone; - che il diritto al rendiconto (strumento di controllo dell’attività sociale svolta dagli amministratori e funzionale al diritto alla distribuzione degli utili spettanti ai soci, essendo il diritto agli utili subordinato alla sola approvazione del rendiconto) prescinderebbe da una richiesta del socio in tal senso, rientrando la presentazione del rendiconto tra i doveri dell’amministratore; - che il pregiudizio derivante dall’omessa presentazione del rendiconto sarebbe *in re ipsa* per il socio di società di persone; - che dall’esame dei “bilanci” della società riferibili agli anni 2023 e 2024 risulterebbe “una serie di annotazioni che si palesano contrarie agli interessi sociali ed in particolare

quanto all' anno 2023:

- a) Prelevamenti del socio Controparte_2 per € 19.743,00=;
- b) Altri Costi per servizi per € 8.248,59=;
- c) Compensi a terzi non afferenti all'attività per € 7.248,00=;
- d) Altri oneri di gestione non inerenti per € 18.844,40=;
- e) Altri oneri diversi di gestione per € 19.941,59=;
- f) Oneri straordinari per € 2.812,0=;

e per l'anno 2024:

Prelevamenti del socio Controparte_2 per € 19.743,39=;

Altri Costi per servizi per € 7.899,46=

Altri oneri di gestione non inerenti per € 3.367,77=;

- che il Controparte_2 avrebbe sia nel 2023 che nel 2024 effettuato un anomalo prelievo di circa 19.000,00, nonostante i predetti esercizi fossero chiusi in perdita, a guisa di "stipendio" e/o compenso auto-attribuitosi in contrasto evidente con quanto previsto dall'art. 9 dello statuto societario.

Quanto al *fumus boni iuris* (circa la probabile fondatezza della richiesta di revoca della carica del socio amministratore nonché dell'esclusione dello stesso dalla compagine sociale) parte ricorrente ha allegato che il socio e figlio CP_2 :

- a) si sarebbe autoproclamato unico amministratore della società estromettendo il padre dall'amministrazione della società in assenza di qualsivoglia valido provvedimento di revoca;
- b) avrebbe serbato "comportamenti gravemente inadempienti ai propri obblighi, ex art. 2261 cc., tra i quali la mancata comunicazione dei bilanci e dei rendiconti della società al socio non amministratore, e l'impedimento frapposto a quest'ultimo ad accedere ai documenti essenziali per l'esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale";
- c) si sarebbe attribuito nel corso degli anni 2023 e 2024 dei compensi non spettantigli attesa la chiusura dei bilanci in perdita;
- d) si sarebbe reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi di lealtà, correttezza, e di diligenza, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto ovvero da rendere impossibile l'assolvimento del mandato;

Tutte queste inadempienze integrerebbero la "giusta causa" richiesta dall'art. 2259 comma 3 c.c. ai fini della richiesta revoca dell'amministratore.

Quanto al *periculum in mora*, parte ricorrente ha affermato che l'irreparabilità del pregiudizio sarebbe fisiologicamente collegata anche ai diritti connessi allo status di socio tra cui il diritto alla corretta e completa informazione: il requisito del periculum in mora risulterebbe "di per sé connaturato all'esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe frustrata dai tempi del giudizio ordinario...".

Ad avviso del ricorrente, la "sostanziale opacità gestionale" del figlio CP_2 (auto-proclamatosi unico amministratore), l'asserito prelievo e/o distrazione di ingenti risorse dalle casse sociali, l'apertura di nuovi correnti intestati alla società (Banca Stella) cui il ricorrente non avrebbe accesso alcuno sarebbero forieri di gravi ed irreparabili danni: "La condotta ascrivibile al socio-amministratore Controparte_2 è verosimilmente idonea ad incidere negativamente sul regolare svolgimento dell'attività e organizzazione commerciale della società medesima e quindi sulle legittime aspettative del socio oggi ricorrente il quale verrebbe a subire ipso facto e medio tempore conseguenze non riparabili attraverso l'ordinario e generale meccanismo risarcitorio o quello ripristinatorio in senso lato".

Con provvedimento emesso in data 15 novembre 2025 lo scrivente Giudicante non concedeva il provvedimento richiesto inaudita altera parte e fissava l'udienza dell'11 dicembre 2025 per la trattazione del ricorso.

In data 10 dicembre 2025 si costituiva nel procedimento cautelare la **CP_1** [...] **in persona del legale rappresentante pro tempore** **Controparte_2** contestando in fatto ed in diritto le domande cautelari avversarie chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza dello stesso con conseguente reiezione e vittoria di spese/compensi da distrarsi in favore del legale che si dichiarava antistatario.

A tal fine, parte resistente ha eccepito: i) la carenza di giurisdizione/competenza dell'intestato Tribunale in virtù della clausola compromissoria (art. 12) comprendente l'intero *petitum* avversario e contenuta nello statuto societario in virtù della quale **“tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sono devolute alla decisione di un arbitro; Sono ugualmente deferite alla decisione di un arbitro le controversie promosse da o nei confronti di amministratori e liquidatori. L'arbitro sarà nominato dalla camera arbitrale della Camera di Commercio di Livorno. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola l'arbitrato si svolgerà secondo il regolamento della camera arbitrale della stessa Camera di Commercio. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto”**; per effetto di tale clausola la trattazione del ricorso sarebbe da devolversi all'arbitrato rituale (segnatamente, Camera Arbitrale istituita presso la ex CCIAA di Livorno (ora Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno) al cui Regolamento l'art. 12 dello statuto della **CP_1** farebbe espresso rinvio (rinvio mobile) con conseguente competenza del Collegio arbitrale a pronunciarsi anche su provvedimenti cautelari ed urgenti in virtù del combinato disposto di cui all'art. 818 c.p.c. (così come modificato a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 149/2022) ed all'art. 29 del Regolamento della Camera Arbitrale; ii) l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per omessa indicazione da parte del ricorrente del *petitum* e della causa petendi del procedimento di merito che in ipotesi intenderebbe instaurare; iii) la carenza di legittimazione passiva della società e la mancata notifica dell'atto introduttivo a **Controparte_2** in proprio; iv) l'infondatezza nel merito delle domande avversarie.

All'udienza dell'**11 dicembre 2025**, in via preliminare l'avv. Giacomo Giribaldi (difensore del ricorrente), alla luce dell'intervenuta costituzione della **Controparte_1** **“effettuata tardivamente nella sola giornata di ieri e tenuto conto delle molteplici eccezioni (anche preliminari) ex adverso sollevate”**, chiedeva un termine per la disamina della comparsa e, per mero scrupolo, chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti anche del socio **Controparte_2** amministratore e socio della **Controparte_1**.

Nulla opponendo il legale della **CP_1**, lo scrivente Giudicante, autorizzava la richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti di **Controparte_2** nella qualità di socio ed amministratore della **Controparte_1** assegnando termine tal fine al ricorrente sino al 20 dicembre 2025 rinviando la causa all'udienza dell'**8 gennaio 2026**.

In data 22 dicembre 2025 si costituiva nel procedimento cautelare **Controparte_2** **nella sua qualità di Amministratore pro tempore della** **Controparte_1** contestando in fatto ed in diritto le domande cautelari avversarie chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza dello stesso con conseguente reiezione e vittoria di spese/compensi da distrarsi in favore del legale che si dichiarava antistatario.

Le allegazioni, eccezioni e difese di **Controparte_2** nella qualità di Amministratore pro tempore della **Controparte_1** erano le medesime articolate dalla **CP_3** [...].

All'udienza dell'**8 gennaio 2026** l'avv. Giribaldi, alla luce della costituzione di **CP_2** [...], chiedeva assegnarsi un termine per prendere posizione compiutamente sulle numerose eccezioni ex adverso formulate, nulla opponendo alla concessione di un termine per repliche da eventualmente assegnarsi alla parte resistente. In subordine, chiedeva autorizzarsi il deposito di note difensive che esibiva in formato cartaceo.

L'avv. Vannetti (legale della **Controparte_1** e di **Controparte_2** quale Amministratore pro tempore della medesima società) chiedeva un breve termine per eventualmente

replicare allo scritto difensivo che parte ricorrente aveva chiesto in tale sede autorizzazione al deposito e comunque, in caso di assegnazione alla controparte di un termine per repliche, assegnarsi un termine al resistente per controrepliche. Eccepiva, infine, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di **Controparte_2** come socio atteso che la notifica dell'integrazione del contraddittorio era stata ex adverso notificata al domicilio digitale della società e si era costituito il **Controparte_2** esclusivamente come amministratore del-la **CP_1**.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 gennaio 2026 lo scrivente Giudicante, ritenuto che il contraddittorio sulle domande del ricorrente risultava integralmente instaurato, riggettava la richiesta avanzata dal legale di parte resistente di integrazione del contraddittorio anche nei confronti di **Controparte_2** nella qualità di socio della **Controparte_1** dopodiché, ritenuta accoglibile l'istanza formulata dal difensore del ricorrente volta ad ottenere il deposito delle note scritte difensive – esibite al Giudicante nel corso dell'udienza – in replica alle numerose eccezioni formulate dai resistenti e, per l'effetto, ritenuta conseguentemente la necessità di accordare a parte resistente un termine per contro-replica rispetto a quanto dedotto ed illustrato dal difensore del ricorrente in tali note, autorizzava il difensore del ricorrente a depositare nel fascicolo telematico entro il 10 gennaio 2026 le note difensive in replica esibite ed assegnava termine a parte resistente per eventuali sintetiche note difensive in controreplica sino al 16 gennaio 2026 fissando l'udienza del 22 gennaio 2026 per la discussione del ricorso.

Parte ricorrente provvedeva al deposito in data 9 gennaio 2026 delle **note autorizzate**.

In tale scritto, il ricorrente rilevava l'ammissibilità del proprio ricorso ex art. 700 c.p.c. richiamando giurisprudenza di merito.

Eccepiva, poi, l'invalidità e/o nullità della comparsa di costituzione e risposta di **CP_2** [...] perché resa da procuratore in "*palese conflitto di interessi*" (conflitto di interessi rilevante secondo la Suprema Corte anche in ipotesi di conflitto "*meramente virtuale*" quando legato ad interessi "*anche solo potenzialmente in contrapposizione*") avendo svolto simultaneamente l'avv. Vannetti attività difensiva per conto di soggetti portatori di pretese collidenti: "*nel medesimo contesto il legale di controparte assiste sia la società che l'amministratore della stessa in una controversia che ha ad oggetto anche la violazione dei doveri gravanti sul detto socio-amministratore e quindi circa il potenziale danno subito dalla stessa società a cagione dei detti comportamenti*".

Il ricorrente eccepiva, poi, l'infondatezza del difetto di giurisdizione non essendo compromettibile in arbitri, stando ad un orientamento della Suprema Corte, sia l'azione di revoca per giusta causa dell'amministratore di società in accomandita semplice sia l'azione volta a escludere il socio da cui possa derivare lo scioglimento della società.

A ciò aggiungeva che la facoltà rimessa alle parti di attribuire ad arbitri la concessione di misure cautelari ex art. 818 c.p.c. "*mediante rinvio a regolamenti arbitrali*" non sussisteva prima delle modifiche apportate alla citata disposizione dal D. Lgs. 149/2022.

Osservava, peraltro, che essendo stato approvato il Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Livorno in data 11 novembre 2021 ed essendo stato redatto lo Statuto della [...]

CP_1 in data 4 ottobre 2013 (ergo, in vigenza di una disciplina codicistica che escludeva la possibilità di attribuire ad arbitri il potere di concedere misure cautelari) la domanda cautelare sarebbe da proporsi dinanzi al giudice competente a conoscere il merito della controversia.

Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per mancata indicazione del giudizio di merito, il requisito de quo non sarebbe da interpretarsi in termini strettamente formalistici: "*E' palese che nel caso di specie il futuro giudizio di merito sarà relativo alla revoca dalla carica di amministratore ex art. 2259 co. 3, c.c., sia all'esclusione del socio dalla società ex art. 2287, co. 3, c.c., oltre al risarcimento del danno subito*".

In data 15 gennaio 2026 i resistenti depositavano le note autorizzate prendendo posizione sull'eccepito conflitto di interessi in capo al loro difensore e sulla nullità della costituzione di **Controparte_2** insistevano, poi, a) sul difetto di giurisdizione (*rectius*, competenza) stante la più volte citata clausola compromissoria di cui all'art. 12 dello statuto societario; b)

sull'inammissibilità del ricorso cautelare avversario per mancata indicazione del futuro giudizio di merito; c) nel merito circa l'infondatezza delle doglianze del ricorrente.

All'udienza del **22 gennaio 2026**, lo scrivente Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione potendo la stessa essere decisa allo stato degli atti (sulla base dei documenti e delle difese delle parti), rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti ed invitava i procuratori a discutere e concludere. Dopo la discussione orale della causa, il G.I. riservava la decisione.

*** **

1.E' opportuno premettere che caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 700 c.p.c. sono (oltre alla strumentalità, propria di tutti i procedimenti cautelari) la sussidiarietà e l'atipicità. Tanto emerge, infatti, dal contesto della citata norma, e precisamente sia dalla premessa secondo cui tale possibilità sussiste solo "*fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo*", ossia, e più genericamente, quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari, anche eventualmente previste nella legislazione speciale; e sia dalla specificazione che i provvedimenti d'urgenza concretamente chiedibili ed ottenibili sono "*quelli che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*".

Il giudice può, quindi, pronunciare provvedimenti di contenuto non predeterminato dalla legge, con il solo duplice limite che, da un lato, l'esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare tipica o "nominata"; e che, dall'altro, il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest'ultima il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo. Altro ed ulteriore ordine di limiti, poi, si riconduce ai requisiti tipicamente propri di ogni azione cautelare: il "*fumus boni iuris*" da intendere come la verosimile fondatezza della pretesa fatta valere e di cui si chiede tutela oltre che il "*periculum in mora*" ossia la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto vantato.

2. Nel caso di specie la domanda del ricorrente è inammissibile per insussistenza di *fumus* in ragione di quanto verrà esposto infra.

2.1 Si impone, tuttavia, la disamina delle eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate dalle parti.

2.1.1. In via preliminare, come già esposto in sede di ordinanza riservata dell'8 gennaio 2026 il **contraddittorio** sulle domande del ricorrente risulta integralmente instaurato.

Nel presente procedimento cautelare, come già riportato nella ricostruzione processuale, si è costituita sia la società **Controparte_1** che **Controparte_2** nella qualità di amministratore della stessa.

Orbene, come la Suprema Corte ha avuto modo di statuire in fattispecie del tutto simile a quella che oggi ci occupa (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18600 del 12/09/2011, Rv. 619612-01), "*sul piano processuale è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia emessa, nei confronti di questi e anche nei riguardi della società (cfr., di recente, Cass. 6 civ., sezione I, n. 8570 dell'8 aprile 2009 secondo cui **nel giudizio relativo all'esclusione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante ma è consentita, come modalità equipollente d'instaurazione del contraddittorio, la citazione di tutti i soci, notificata nel termine di decadenza previsto dall'art. 2287 cod. civ.**)*".

Nella fattispecie che oggi ci occupa - ove il ricorrente **Parte_1** oltre a chiedere l'esclusione dalla compagine sociale del figlio **Controparte_2** ha avanzato domanda cautelare volta ad ottenere anche la revoca per giusta causa del di lui figlio dalla carica di amministratore - la **Controparte_1** (unico soggetto legittimato passivo in ordine a tale ultima domanda) risulta ritualmente costituita.

A seguito dei rilievi difensivi svolti da quest'ultima all'udienza dell'11 dicembre 2025 in ordine all'asserita mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di **Controparte_2**

considerato che il ricorrente per scrupolo difensivo nulla aveva opposto alla richiesta integrazione del contraddittorio, è stata accolta la relativa istanza della società resistente.

A fronte della costituzione di *Controparte_2* (ancorché nella sola qualità di amministratore e non anche nella qualità di socio), tenuto conto della peculiarità della società resistente (società di persone, segnatamente società in nome collettivo - sprovvista in quanto tale di personalità giuridica - ove i sigg.ri *Pt_* e *Controparte_2* rispettivamente padre e figlio, erano e sono tuttora, come si esporrà, soci al 50% nonché gli unici due amministratori), il contraddittorio può dirsi ritualmente instaurato e nessuna prerogativa difensiva può esser stata lesa al socio ed amministratore *Controparte_2* il quale, costituendosi, ha avuto modo di svolgere ampi rilievi difensivi anche nel merito.

2.1.2. Ciò premesso, infondata si presenta l'**eccezione di difetto di competenza/giurisdizione** sollevata dai resistenti atteso che, se è pur vero che il novellato art. 818 c.p.c. (a seguito della sostituzione operata dall'art. 3, comma 52, lett. b) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) consente ai paciscenti, ance mediante rinvio a regolamenti arbitrali, di attribuire ad arbitri la possibilità di concedere misure cautelari, è, altresì, vero che i presupposti per il riconoscimento al Collegio arbitrale di tale "potere cautelare" sono espressamente fissati dalla citata disposizione nella previsione di tale conferimento/attribuzione nella convenzione di arbitrato o in separato atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.

Nel caso di specie difettano entrambi i requisiti: a) nella clausola compromissoria (art. 12) contenuta nello statuto societario non risulta in alcun modo il conferimento al Collegio arbitrale di siffatto potere cautelare; b) difetta completamente un separato atto scritto (in ipotesi anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale) attestante siffatto conferimento.

Il tutto, non obliterando il disposto di cui al comma 2 dell'art. 818 c.p.c. alla stregua del quale "*prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669 quinquies*" e, pertanto, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 818 comma 2 e 669 quinquies c.p.c. l'intestato Tribunale è competente alla trattazione della domanda cautelare formulata dal ricorrente [...]

Parte_4 socio ed amministratore della *Controparte_1*

2.1.3. Parimenti infondata si presenta l'**eccezione di inammissibilità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per omessa indicazione da parte del ricorrente *Parte_1* del petitum e della causa petendi del procedimento di merito che in ipotesi intenderebbe instaurare.**

Premesso che, come ha correttamente osservato il difensore del ricorrente in sede di note autorizzate, è ammissibile il ricorso alla procedura cautelare prevista dall'art. 700 c.p.c. per conseguire giudizialmente la revoca dell'amministratore di società di persone, malgrado si tratti di anticipare gli effetti dell'azione prevista dall'art. 2259, co. 3, c.c.; ciò se ed in quanto sussistano la reiterazione di comportamenti illegittimi che ostacolano il normale funzionamento della società e l'estrema difficoltà nel ripristino dello status quo ante (cfr. Tribunale di Roma, 8 Febbraio 2013, Est. *Tes_1* in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13285, pubbl. 03/09/2015), il requisito relativo all'indicazione della futura causa di merito (id est, difetto del requisito di strumentalità) non va interpretato in termini strettamente formalistici (con conseguente imposizione al ricorrente di indicazione in maniera espressa e puntuale degli estremi della futura causa di merito e con precisazione finanche delle relative conclusioni).

Ciò che rileva, piuttosto, - anche tenuto conto del fatto che la concezione "storica" della strumentalità e della provvisorietà, quali caratteri tipici e imprescindibili della tutela cautelare, è stata notoriamente messa in discussione a fronte delle modifiche apportate dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 al titolo I, capo III, sezione I, del libro IV del codice di rito e che, pertanto, **la peculiare strumentalità e provvisorietà dei provvedimenti d'urgenza risulta oggi fortemente attenuata** essendo essi considerati idonei ad acquistare una loro autonoma stabilità, svincolata dall'instaurazione o dalle vicende estintive di un ormai solo ipotetico ed eventuale successivo giudizio di merito - è che sia **possibile dedurre chiaramente, dal tenore complessivo del ricorso, il contenuto del possibile giudizio di cognizione, senza necessità di un'indicazione te-**

stuale ed analitica delle richieste da proporsi successivamente in detta sede (cfr., inter alia, Tribunale di Roma, 27 Luglio 2020).

Dal tenore letterale e sostanziale degli scritti difensivi del ricorrente (dal tenore complessivo del ricorso ed alla luce delle precisazioni offerte dalla difesa nelle note autorizzate) si può agevolmente evincere il contenuto del possibile giudizio di merito volto ad ottenere, *inter alia*, il risarcimento del danno patito dal socio “estromesso” **Parte_1** in ragione delle asserite condotte illecite poste in essere dal di lui figlio “auto-proclamatosi” amministratore della [...] **CP_8**

Si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che l’onere del ricorrente in via cautelare di indicare la domanda risarcitoria è pienamente soddisfatto allorché l’istante abbia prospettato le violazioni lamentate, manifestando, anche implicitamente, l’intenzione di voler agire giudizialmente per far cessare i comportamenti denunziati e per ottenere il risarcimento dei danni (Cass. n. 23401/2015; Cass. n. 22830/2010).

2.1.4. Destituita di fondamento, infine, si presenta l’eccezione di invalidità e/o nullità della comparsa di costituzione del resistente **Controparte_2** per aver l’avv. Vannetti prestato la propria attività difensiva sia nell’interesse della **Controparte_1** che del socio/amministratore **Controparte_2** con conseguente affermata sussistenza di conflitto di interessi per simultaneo svolgimento di attività difensive per conto di soggetti portatori di pretese collidenti.

Come noto, l’art. 24 cod. deont. forense, intitolato al «conflitto di interessi», dispone che l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale, quando questa possa determinare un conflitto (anche solo potenziale) con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

Orbene, ad avviso del Tribunale, non si ravvisa nel caso di specie, diversamente da quanto eccepito dal difensore del ricorrente, un conflitto di interessi o lo svolgimento simultaneo di attività difensive da parte dell’avv. Vannetti per conto di soggetti “*portatori di pretese collidenti*”.

Ed invero, dalla disamina delle difese svolte dalla società resistente e dall’amministratore **Controparte_2** – difese ed eccezioni che si presentano, in tutta evidenza, identiche e fondate sulle medesime allegazioni e produzioni documentali – e dall’assenza, pertanto, di alcun conflitto tra le rispettive posizioni processuali (entrambe finalizzate a censurare l’infondatezza ed inammissibilità dell’iniziativa cautelare avversaria) si può desumere l’insussistenza dei presupposti per far discendere la fondatezza dell’eccezione formulata dalla difesa del ricorrente.

Ad ogni modo, quand’anche si volesse (per mera ipotesi) dare rilievo alla circostanza (non affermata esplicitamente dal difensore del ricorrente) secondo cui l’avv. Roberto Vannetti, assumendo la difesa di una società in nome collettivo con soli due soci, avrebbe, di fatto, difeso anche l’interesse privato del socio ed amministratore **Controparte_2**, è appena il caso di richiamare e condividere il principio di diritto statuito dalla Suprema Corte secondo cui “*Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo; ne consegue che, in virtù della distinta autonomia e capacità di una società personale rispetto a quella dei singoli soci, non integra l’illecito “de quo” la condotta dell’avvocato che ha dapprima svolto incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato, ai sensi dell’art. 2285 c.c., da un socio receduto*” (Sez. U -, Sentenza n. 8337 del 15/03/2022; Rv. 664220 - 01). A ciò si aggiunga che, anche a non voler tener conto di quanto sinora esposto ed a dare, per contro, credito alla tesi difensiva del legale del ricorrente (ed a riconoscere, per l’effetto, il conflitto di interessi) l’unica “sanzione” processuale ipotizzabile sarebbe la mancata valida costituzione in giudizio di **Controparte_2** (*ergo* della parte che, per seconda, ha conferito la procura al difensore – cfr., sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 14634 del 14/07/2015, Rv. 636279 - 01). Permanendo la validità della costituzione della **CP_1** (che, come esposto, ha svolto di-

fese ed eccezioni identiche a quelle del socio/amministratore *Controparte_2*, la domanda cautelare avrebbe comunque incontrato la reiezione per difetto di fumus sulla scorta di quanto si andrà ad esporre.

3. Tutto ciò premesso, il ricorso cautelare merita reiezione difettando, ad un vaglio sommario tipico del presente giudizio, il requisito del *fumus*.

Si consideri che parte ricorrente fonda le proprie domande (sia quella di revoca dell'amministratore che quella di esclusione del socio odierno resistente) in via prevalente sulla asserita lesione da parte del figli socio ed amministratore della *CP_1* dell'art. 2261 c.c. nonché, in minima parte, sull'avvenuta "auto-proclamazione" di *Persona_3* [...] ad "unico amministratore" della predetta società.

Quanto alla allegata violazione dell'art. 2261 c.c. si precisa quanto segue.

Premesso che nelle società di persone, diversamente da quelle di capitali, non è previsto, a carico dell'organo amministrativo, l'obbligo di redigere un bilancio in senso tecnico da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci e da depositare presso il registro delle imprese, **l'art. 2261 c.c. applicabile anche alle snc in virtù del richiamo operato dall'art. 2293 c.c.**, disciplina il controllo del socio non amministratore il quale ha diritto – da intendersi quale diritto potestativo – di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

La disposizione in commento contempla, dunque, sia un **diritto propriamente di informazione** del socio medesimo, che consente allo stesso di conoscere sia l'andamento generale della gestione che i singoli affari della società, sia anche **un diritto di consultazione** dei libri sociali e dei documenti relativi alla amministrazione: l'ambito di applicazione della disposizione citata è pacificamente da intendersi in senso estremamente ampio e dunque tale da estendersi sia alle scritture contabili che ad eventuali contratti ed evidenze dei rapporti bancari, ossia in altre parole a qualsivoglia documento attinente alla gestione della società senza distinzione tra documentazione amministrativa, contabile o più specificamente commerciale.

Trattasi di diritti ampi, esercitabili in ogni tempo e reiteratamente, con il solo limite dell'abuso del diritto di informazione. L'assenza di limiti temporali, chiaramente desumibile dall'art. 2261 c.c., è del resto confermata dalla *ratio* della norma, volta a consentire un costante controllo della gestione per evitare che soci illimitatamente responsabili siano coinvolti nelle conseguenze di una cattiva gestione.

L'ambito oggettivo del controllo del socio è, dunque, particolarmente esteso, incontrando tale diritto soggettivo potestativo il solo limite generale dell'esercizio nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede. Trattasi di un diritto almeno teoricamente illimitato, da esercitarsi in ogni caso secondo i canoni della buona fede (in tal senso, inter alia, Tribunale di Nola, Ordinanza, pubblicata il 3/8/2020, R.G. 5210/2019).

Nella fattispecie contemplata dall'art. 2261 c.c., l'efficace contemperamento degli interessi in gioco si realizza allorché i comportamenti del socio siano conformi alla *ratio* per cui i diritti di controllo medesimo sono stati previsti dall'ordinamento, e in maniera speculare gli amministratori sono legittimati in virtù del medesimo principio ad opporre il diniego ad una richiesta di informazioni o di consultazione dei documenti sociali ove esclusivamente motivata da interessi ostruzionistici (cfr, inter alia, Tribunale di Padova, Ordinanza pubblicata il 26.8.2020, R.G. n. 2681/2020).

Seguendo dunque l'impostazione avallata dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, può immaginarsi una restrizione del diritto di controllo, spettante al socio non amministratore, soltanto quando le richieste di accesso indirizzate all'organo amministrativo risultino improntate a fini diversi da quelli strettamente informativi od ispirate da interessi palesemente ostruzionistici (così

Tribunale di Napoli Nord, Ordinanza, 29/12/2021, R.G. 11895/2021; Tribunale Roma, 17 ottobre 2020; ma anche Tribunale Taranto, 13 luglio 2007; Tribunale Roma, 9 luglio 2009; Corte appello Milano, 13 febbraio 2008).

3.1 Orbene, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, la disposizione in esame attribuisce i descritti intensi poteri di controllo sulla gestione sociale (articolati, lo si ripete, nel **diritto di informazione, di ispezione e di rendiconto** e che trovano giustificazione sia nella responsabilità illimitata a cui soggiacciono anche i soci non amministratori, privi di diritto di veto, sia nella mancanza di un apposito organo di controllo delle società personali, sia infine nell'impossibilità -diversamente dalle s.p.a.- di invocare il controllo dell'autorità giudiziaria per la gestione della società) ai soli soci che non siano amministratori.

Il prefato diritto di informazione, ispezione e controllo non compete invece ai soci amministratori, per la semplice ragione che gli stessi, in virtù della loro carica, già hanno il dovere, prima ancora che il diritto, di occuparsi attivamente e direttamente della gestione sociale e di controllarne l'andamento.

Proprio in ragione di tanto, si afferma dunque nella giurisprudenza della Suprema Corte che legittimati a chiedere il rendiconto sono **solo i soci non amministratori** (Cass. 1986/n. 5479; Cass. 1975/n. 879) e **non anche il socio investito del potere di amministrare, nemmeno se questi si sia di fatto disinteressato o estraniato dall'amministrazione** (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12531 del 14/12/1998; Rv. 521602 – 01); che il diritto al rendiconto ex art. 2261 c.c. non sussiste quando tutti i soci siano amministratori (Cass. 10 marzo 1975 n. 879; App. Napoli, 28/06/1996 in Società 86, 1347; App. Torino 8/03/1984 ivi 84, 1138; Tribunale di Foggia, Sentenza n. 642/2020, pubblicata il 12/05/2020, R.G. 2627/2013).

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa deve darsi atto che il ricorrente Parte_1 essendo non solo socio ma anche amministratore della [...] CP_1 e, pertanto, investito del potere di amministrare la predetta società, non può ritenersi legittimato a chiedere all'altro amministratore Controparte_2 il rendiconto.

Ed invero, diversamente da quanto ravvisato dal resistente Controparte_2 suo padre Pt_ deve ritenersi tuttora amministratore della CP_1.

Con la delibera assembleare del 20 febbraio 2023 era stata disposta l'estromissione dalla carica di amministratore, su richiesta del ricorrente, del figlio CP_2 e, su richiesta di quest'ultimo, l'estromissione dalla carica di amministratore del di lui padre Pt_.

Avverso tale delibera (ovviamente per la parte in cui era stata deliberata la sua estromissione) Controparte_2 aveva interposto gravame azionando la clausola compromissoria statutaria.

Il Tribunale Arbitrale (con sede in Livorno presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno) con il lodo prodotto sub all. 20 da parte resistente, ha rilevato un vizio "radicale" della delibera de qua: **l'assenza di formazione di alcuna volontà sociale**.

Si riporta di seguito uno stralcio della decisione de qua:

La tesi dell'attore, che argomenta avverso la detta eccezione, non può essere accolta, perché in essa si dimentica il principio maggioritario. Si potrà anche consentire con l'affermazione, ancorché non sia unanimemente sostenuta, per cui per la revoca stragiudiziale dal potere di amministrare attribuito nell'atto costitutivo il principio della unanimità trovi una deroga, nel senso che non è richiesto anche il voto di colui che, essendo anche socio, ricopre la posizione messa in discussione. Ma la detta affermazione non può essere presa a fondamento del caso in oggetto. Invero qui avevamo due soli soci e l'esclusione del diritto di voto di uno non può dare all'altro il potere di formare da solo la volontà sociale.



Del resto la Cass. N. 13761/2009 (vedila in Foro it. 2010, I, 959), che l'attore cita, deroga al solo principio della unanimità e, dalla narrazione in essa contenuta, non sembra che essa riguardasse una società di persone con due soli soci, per cui, escluso il socio in conflitto d'interessi, non sembra, però, che fosse esclusa la formazione della volontà di una maggioranza. Ed inoltre l'art. 2287 c.c., che, ancorché si occupi, non della revoca dalla facoltà di amministrare, bensì della delibera di esclusione del socio, è preso ad ausilio del ragionamento da quella pronuncia della Corte di cassazione e riportato qui dall'attore, contiene anche un comma 3 che esplicitamente dice che, se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Se anche nelle delibere di esclusione che qui si sono incrociate si esclude il diritto di voto di colui la cui esclusione era in gioco, non poteva l'altro da solo fare maggioranza. I principi enunciati dall'attore, in quanto ripresi dalla giurisprudenza, sono del tutto condivisibili, ma non è condivisibile il modo in cui essi sono applicati al caso concreto.

Insomma ed in definitiva, se pur si consentisse con la deroga al principio della unanimità, in ogni caso non si può consentire con l'idea che una volontà sociale sia costituibile con un solo voto. Non volendo scrivere trattati, che sarebbero qui fuori luogo, ed allargare il discorso oltre il caso di specie, l'art. 2287/3 c.c. sta proprio a dimostrare che nel caso in oggetto una volontà sociale non poteva formarsi e che per la revoca si sarebbe dovuti ricorrere al giudice.

Orbene, condividendo il ragionamento logico giuridico seguito dal Tribunale Arbitrale, la delibera con cui è stata disposta l'estromissione di *Parte_1* dalla *Controparte_1* è stata adottata senza alcuna formazione della volontà sociale.

Controparte_2 avrebbe dovuto ricorrere all'Autorità Giudiziaria per ottenere la rimozione del padre dal ruolo di amministratore allegando l'esistenza di una giusta causa ex art. 2259 comma 3 c.c. Ciò non è avvenuto e pertanto *Parte_1* è da ritenersi, ai nostri fini, tuttora amministratore della *CP_1*.

Era, pertanto, suo dovere - prima ancora che suo diritto - occuparsi attivamente e direttamente della gestione sociale e di controllarne l'andamento.

Parte_1 per contro, si è, di fatto, disinteressato della gestione sociale. Ed invero, la **sporadica presenza del ricorrente** presso lo stabilimento (con conseguente gestione da parte del resistente dei vari rapporti con fornitori/clienti/dipendenti/clientela della spiaggia – si confrontino sul punto le dichiarazioni dei dipendenti sub allegato 5 di parte resistente) nonché la vicenda, puntualmente ricostruita da parte resistente, relativa alla **mancata consegna da parte del ricorrente di copia della dichiarazione dei redditi necessaria al rilascio della polizza fideiussoria bancaria** (fideiussione a sua volta necessaria per garantire verso il *Controparte_9* il pagamento degli oneri conseguenti alla concessione demaniale della spiaggia) non possono che essere sintomatici ed eloquenti indizi del disinteresse palesato dal ricorrente verso la gestione societaria.

Per contro, visto l'immotivato rifiuto da parte del ricorrente di consegnare i documenti fiscali necessari per la fideiussione, il resistente *Controparte_2* sembrerebbe riuscito ad evitare gravi conseguenze patrimoniali per la società (connesse, in tutta evidenza, alla revoca della concessione demaniale) provvedendo al pagamento della cauzione richiesta dall'Ente locale (cfr. all. 22 di parte resistente).

Il tutto non obliterando il fatto che *Parte_1* avrebbe anche effettuato prelievi dai conti correnti societari in misura esorbitante rispetto alla quota di utili di propria spettanza.

In sede di discussione orale il difensore del ricorrente, pur giustificando l'operato del proprio assistito e contestando l'importo del prelievo contestato (oltre € 90.000,00), non ha potuto che confermare che al più *Parte_1* avrebbe "preso" la minor somma di € 5.000,00.

La doglianza attorea secondo cui il ricorrente sarebbe stato letteralmente "messo alla porta" dall'altro socio *Controparte_2* che lo avrebbe esautorato, negandogli "ogni notizia circa lo svolgimento degli affari sociali" appare smentita dalla comunicazione effettuata a mezzo PEC dal difensore del resistente in data 26 novembre 2025 con cui venivano rimessi al legale del ricorrente almeno "parte della documentazione richiesta" con espresso avvertimento che i documenti mancati (estratti di conto corrente) avrebbero potuto essere direttamente richiesti al contabile della società Rag. *Per_2* tenutario della contabilità societaria sin dalla sua costituzione, 3 febbraio 1997.

Sul punto si confronti la dichiarazione (non contestata dal ricorrente), digitalmente firmata dal contabile, del 9 dicembre 2025 – all. 19 – nella quale, peraltro, il Rag. *Per_2* ha avuto modo di precisare “di essere il tributarista nonché tenentario delle scritture contabili della soc. [...] *CP_1* (fin dalla sua costituzione in data 3.2.1997) e di aver sempre consegnato, dietro richiesta, ad entrambi i soci *Controparte_2* ed *Parte_1* tutta la documentazione bancaria, fiscale e contabile che gli stessi negli anni mi hanno richiesto; sono altresì stato sempre disponibile (e rimango disponibile) anche a far visionare agli stessi soci la documentazione, contabile, bancaria e fiscale custodita presso il mio studio previo appuntamento”).

Neppure colgono nel segno, ad un vaglio sommario tipico della presente fase, ai fini della ravvisabilità in capo all’odierno resistente di condotte illecite tali da integrare giusta causa di revoca del ruolo di amministratore, le contestazioni attoree sulla asserita distrazione da parte del figlio di “*ingenti risorse dalle casse sociali*” (pari ad € 19.743).

Ed invero, *Controparte_2* oltre ad aver precisato e documentato di aver dovuto far fronte agli impegni societari con le sue forze economiche (si rammenti il pagamento della cauzione) ha preso puntuale posizione in ordine a ciascuna ipotetica irregolarità sia nella lettura del bilancio sia sull’afferenza all’attività societaria dei costi indicati a pag. 14 del ricorso introduttivo fornendo plausibili giustificazioni.

Per quanto, poi, sia una vicenda del tutto secondaria, merita comunque di essere richiamato l’esito della querela sporta dall’odierno ricorrente in data 30 agosto 2021 ed avente ad oggetto una presunta attività di illecito (perché in alcun modo autorizzato) inserimento on line di un annuncio commerciale nel quale veniva pubblicizzata la messa in vendita della quota di proprietà del ricorrente della *CP_1* per la somma di € 800.000,00. *Parte_1* in tale querela riferiva di non esser stato lui ad ordinare l’annuncio di vendita manifestando sospetti sul figlio

CP_2 con il quale in tale momento non correavano buoni rapporti. Da ciò scaturivano le indagini – da cui emergeva che l’annuncio de quo era stato inserito in data 18 agosto 2021 utilizzando il numero telefonico intestato a *Controparte_2* (351/9645163) con conseguente formulazione del capo di imputazione a carico dell’odierno resistente il delitto previsto e punito dall’art. 494 c.p. “*perché, al fine di procurarsi il vantaggio di escludere il padre ^{Pt} dalla comproprietà dell’attività commerciale *CP_1* induceva in errore i responsabili della testata di annunci on line riferibile al quotidiano La Repubblica postando con il nome ed i dati personali di *Parte_1* comprensivi dell’indirizzo e-mail, un annuncio di vendita della quota di proprietà di detta attività per l’importo di euro 800.000,00*”.

Orbene, l’intestato Tribunale, Sezione Penale (Giudice Dott. Luciano Costantini) con sentenza predibattimentale n. 363/2025 (all. 23) ha dichiarato ex artt. 554 ter e 129 c.p.c. il non doversi procedere nei riguardi di *Controparte_2* in ordine al contestato reato punito dall’art. 494 c.p. perché il fatto non sussiste.

A tal fine, il Giudice penale, nell’escludere ogni profilo di responsabilità penale in capo all’odierno resistente, ha avuto modo di osservare quanto segue: “*l’utenza telefonica 351/9645163, seppur intestata a *Controparte_2*, era in uso a *Parte_1*, tanto che, quando quest’ultimo ha cambiato gestore telefonico (da TIM a FASTWEB), egli ha trasportato lo stesso numero inizialmente intestato al figlio *CP_2*, il quale, approfittando di un’offerta commerciale, aveva intestato a sé stesso alcune SIM, poi consegnate ai parenti più stretti, tra cui il padre, che le utilizzavano in via esclusiva. A dimostrazione dell’utilizzo di tale utenza da parte di *Parte_1*, alla memoria presentata ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. è stata allegata la nota di FASTWEB da cui risulta che *Parte_1* ha portato nella nuova compagnia telefonica il numero 351/9645163. La sopradetta circostanza elide, quindi, l’unico indizio, ulteriore rispetto alle dichiarazioni accusatorie del denunciante, idoneo a configurare la responsabilità di *Controparte_2* e cioè che l’utenza telefonica utilizzata per la pubblicazione dell’annuncio fosse in sua disponibilità e non invece in quella del padre*”.

In conclusione, alla luce di quanto sinora esposto e della valutazione sommaria propria di questa fase e salvo gli ulteriori approfondimenti da svolgersi nell’eventuale giudizio di merito a cognizione piena, non appare allo stato sussistere il fumus di cui ai richiesti provvedimenti cautelari, rendendosi così superflua ogni valutazione in merito alla sussistenza del *periculum*.

Le spese di lite del presente procedimento cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti cautelari dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria), tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (valore indeterminabile) e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate.

P.Q.M.

- 1) **Rigetta** la domanda cautelare proposta da *Parte_1* per le ragioni di cui in parte motivata;
- 2) **Condanna** *Parte_1* alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di *Controparte_1* che si liquidano in € **4.227,00** (di cui € 1.713,00 per la fase di studio; € 1.027,00 per la fase introduttiva ed € 1.487,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 3) **Condanna** *Parte_1* alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di *Controparte_2* che si liquidano in € **4.227,00** (di cui € 1.713,00 per la fase di studio; € 1.027,00 per la fase introduttiva ed € 1.487,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;

Si comunichi.

Livorno, 27/01/2026.

IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi